

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 febbraio 2024, n. 63

Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12. Disciplina della modalità di attuazione delle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

OGGETTO: Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12. Disciplina della modalità di attuazione delle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al "Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste", di concerto con il Presidente;
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;
- VISTA la nota del Direttore generale, prot. n. 866060 del 1° agosto 2023, con la quale sono fornite le ulteriori indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;
- VISTA la legge regionale 14 agosto 2023, n. 10, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie”;
- VISTA la legge regionale 10 ottobre 2023, n. 12 recante: “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

VISTO

in particolare l'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 12/2023, il quale stabilisce che “[...] nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 121, comma 1 quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione, gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate, non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f bis) del d.l. 34/2020 e successive modifiche, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.”;

CONSIDERATO

che secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, (Misure per il trasferimento dei crediti fiscali) della l.r. n. 12/2023, ferma restando la disciplina di cui al d.l. 34/2020, come modificato dal d.l. 11/2023, la Regione:

a) **monitora**, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, l'andamento degli interventi e dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e delle offerte di acquisto dei crediti medesimi;

b) **favorisce**, per il tramite di propri enti e società di cui all'articolo 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo comma, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;

c) **promuove** attraverso i suoi enti e società di cui all'articolo 1, comma 2, l'acquisto annuale di crediti di cui al medesimo comma dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto e, comunque, nei limiti delle risorse proprie disponibili nei bilanci di ciascun ente;

d) **promuove** l'acquisto dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, da parte dei fornitori del sistema regionale per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, anche per mezzo di specifici operatori e mediatori finanziari iscritti nei relativi albi della Banca d'Italia.

CONSIDERATO inoltre che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione:

i) **stabilisce** i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti e società di cui all'articolo 1, comma 2;

ii) **promuove** la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito e/o con le loro associazioni di categoria;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 3 della l.r. n. 12/2023, *“la Regione può promuovere la stipula di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge regionale la *“Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, con propria deliberazione, le modalità di attuazione di quanto previsto all'articolo 2”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014 n. 12 è stata istituita la società LazioCrea S.p.A. che affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative più complesse, offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle attività di interesse regionale;

RITENUTO pertanto di individuare nella stessa LazioCrea S.p.A., il soggetto cui affidare, previa valutazione di uno studio di fattibilità, la realizzazione della piattaforma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 10 ottobre 2023, n. 12

SENTITA l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), associazione volontaria di banche e intermediari finanziari, la quale ha assicurato la propria disponibilità a dare la massima diffusione, tra i propri iscritti, all'iniziativa in parola e a fornire, qualora richiesto, il necessario supporto tecnico;

CONSIDERATO che nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato in data 26 settembre 2023, non figura COTRAL S.p.A. società controllata dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui alla presente deliberazione devono intendersi applicabili anche ad altri soggetti non inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato in data 26 settembre 2023, in quanto compatibili;

- ATTESO che conseguentemente COTRAL S.p.A non ricade nel divieto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, secondo cui *“Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).”*;
- RITENUTO pertanto, necessario fornire alla predetta società, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella l.r. n. 12/2023, i necessari indirizzi in merito alle operazioni di acquisto dei crediti fiscali nei confronti degli istituti di credito;
- RITENUTO in particolare che le risorse finanziarie impiegate da COTRAL S.p.A. per l'acquisto dei crediti fiscali edilizi debbano essere quelle proprie disponibili derivanti dalla vendita di titoli di viaggio e non da “trasferimenti” da parte di soggetti pubblici inclusi nel predetto elenco ISTAT;
- RITENUTO altresì di istituire un'apposita Cabina di regia incaricata di monitorare l'attuazione delle misure sopra descritte volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali, nonché di fornire le indicazioni necessarie a dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- PRESO ATTO che alla copertura degli oneri derivanti dalla piattaforma elettronica, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. n. 12/2023, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alla medesima finalità, rispettivamente, sul capitolo U0000S25908, per euro 10.000,00, per l'anno 2024 e per euro 20.000,00, per l'anno 2025 e sul capitolo U0000S26518, per euro 100.000,00, per l'anno 2024, entrambi iscritti nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
- PRESO ATTO che, alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale stipula della convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle misure volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali, da effettuarsi con apposito e successivo atto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 12/2023, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alla medesima finalità, sul capitolo U0000T19567, iscritto nel programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 320.000,00, per l'anno 2024 e per euro 400.000,00, per l'anno 2025;
- DATO ATTO che l'istituzione della Cabina di regia incaricata di monitorare l'attuazione delle misure sopra descritte e l'interlocuzione con l'ABI debba avvenire senza oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale, dalla commissione consiliare competente, acquisito in data 30 gennaio 2024.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- 1) **individuare** in LazioCrea S.p.A., società istituita ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014, che affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative più complesse, offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle attività di interesse regionale, il soggetto cui affidare, previa valutazione di uno studio di fattibilità, la realizzazione della piattaforma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 10 ottobre 2023, n. 12;
- 2) **fornire**, alla società COTRAL S.p.A, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella l.r. n. 12/2023, i seguenti indirizzi:
 - i. l'acquisto dei crediti può riguardare solo gli interventi di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f *bis*) del d.l. 34/2020 e successive modifiche, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale dalla data dell'inizio dell'intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - ii. l'acquisto dei crediti è effettuato senza ricorrere ad indebitamento finanziario e nei limiti delle risorse proprie disponibili derivanti dalla vendita di titoli di viaggio disponibili nel bilancio della società;
 - iii. le operazioni di acquisto dei crediti sono effettuate con cadenza mensile per un importo limitato alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 e in ogni caso nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto;
 - iv. l'acquisto dei crediti non richiede autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 21 della DGR. 875/2022 e dello statuto societario;
 - v. l'acquisto dei crediti avviene entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito e comunque a condizioni di mercato tenendo conto delle attività di gestione dell'operazione da parte della società;
 - vi. l'acquisto dei crediti avviene per il tramite di uno o più istituti di credito selezionati su base annuale, tenendo conto, in misura bilanciata, della maggior differenza tra il valore nominale del credito di imposta e il valore di cessione dello stesso alla società e della minor differenza tra il valore nominale del credito di imposta e il valore della originaria cessione;

- vii. gli istituti di credito selezionati debbono:
- a) dare prova, attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 119 e 121, comma 1 *ter*, del d.l. 34/2020;
 - b) attestare che i crediti rivenduti derivano da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati ad opera di imprese aventi sede legale e operativa nella Regione dalla data dell'inizio dell'intervento fino alla data di entrata in vigore della l.r. 12/2023 (11 ottobre 2023);
 - c) attestare che i crediti rivenduti abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale;
 - d) garantire, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e fornire idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l'inutilizzabilità del credito in compensazione, impegnandosi a liquidare in tempi contenuti alla società COTRAL S.p.A. gli eventuali importi dei crediti, sanzioni, interessi e tutti gli altri oneri ricadenti sulla stessa società;
 - e) impegnarsi ad utilizzare la capienza fiscale derivante dall'acquisto dei crediti da parte della società per procedere a nuovi acquisti di crediti fiscali a favore delle imprese aventi sede legale e operativa nella Regione, derivanti da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati dalla data dell'inizio dell'intervento fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (11 ottobre 2023), su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale. A tal fine, gli istituti di credito rilasciano altresì, al termine di ciascun anno solare, apposita attestazione circa l'avvenuto utilizzo della capienza fiscale derivante dall'acquisto dei crediti da parte della società. La mancata presentazione di tale attestazione preclude all'Istituto di credito di poter cedere alla società ulteriori crediti;
- viii. nel caso in cui l'acquisto dei crediti da parte della società dovesse generare plusvalenze, la nuova liquidità va preferibilmente reinvestita per l'acquisto dei nuovi crediti, ferme restando le condizioni di cui a precedenti punti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al punto ix. La plusvalenza derivante dall'acquisto dei crediti deve intendersi al netto degli oneri diretti ed indiretti connessi all'operazione e sostenuti dalla società;
- ix. le operazioni di acquisto dei crediti non devono pregiudicare la salvaguardia del piano di investimenti aziendale nonché gli equilibri di bilancio, riducendo al minimo il rischio di emersione di passività latenti per il bilancio della società, tenuto conto anche di quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 121 del d.l. 34/2020;
- 3) **stabilire** che gli indirizzi di cui al precedente punto 2) si applicano, in quanto compatibili, anche ad altri enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché alle società da essa controllate, non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza

pubblica) e successive modifiche, che intendano procedere all'acquisto dei crediti fiscali di cui alla l.r. 12/2023;

- 4) **istituire** una Cabina di regia per l'attuazione delle misure regionali volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali di cui alla l.r. n. 12/2023, composta:
- dal Direttore generale della Giunta regionale o suo delegato;
 - dal Segretario Generale del Consiglio regionale o suo delegato;
 - dal Presidente del consiglio di amministrazione di LazioCrea S.p.A. o suo delegato;
 - dal Presidente del consiglio di amministrazione di COTRAL S.p.A. o suo delegato;

Tale Cabina di regia opera a titolo gratuito e ha il compito di:

- a) svolgere funzioni di impulso, coordinamento e monitoraggio delle attività necessarie al funzionamento della piattaforma di cui al punto 1);
- b) definire e promuovere, di concerto con l'ABI, il migliore percorso per favorire la circolazione dei crediti fiscali di cui alla l.r. n. 12/2023;
- c) promuovere e definire i contenuti dell'eventuale convenzione con l'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. n. 12/2023;
- d) monitorare l'acquisto di crediti fiscali da parte di COTRAL S.p.A. ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione;
- e) fornire ulteriori indicazioni necessarie a dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.